

1. Sentenza della Corte di cassazione italiana del 25 giugno 1985 n. 1981 nel caso Yasser Arafat.

Il 4 settembre 1984 il giudice istruttore del Tribunale di Venezia aveva emesso un mandato di cattura nei confronti di Yasser Arafat e di Kalaf Salah, rispettivamente qualità di presidente e di addetto ai servizi di sicurezza dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (O.L.P.), accusati di aver fornito alle Brigate Rosse, un'organizzazione terroristica italiana, un ingente quantitativo di armi e munizioni e di detenere egualmente in Italia una parte di tali armi da utilizzarsi per compiere attentati in territorio italiano da parte di palestinesi. Nella successiva ordinanza dell'8 ottobre 1984, il tribunale di Venezia aveva confermato, in sede di riesame, il mandato di cattura nei confronti di entrambi gli imputati. I difensori dei due imputati avevano allora impugnato il suddetto provvedimento proponendo ricorso per cassazione. A loro avviso, il mandato di cattura avrebbe violato la norma internazionale che impone di riconoscere l'immunità giurisdizionale ai Capi di Stato esteri, in particolare l'inviolabilità personale che attribuirebbe a Yasser Arafat quale presidente dell'O.L.P. ovvero di un «ente che ha soggettività di diritto internazionale e «concreta valenza di Stato», essendo riconosciuto alle Nazioni Unite quale unico e legittimo rappresentante del popolo palestinese ed intenenendo rapporti con molti Stati, tra i quali quello italiano»¹³.

Nella sentenza del 25 giugno 1985 n. 1981, la Corte di cassazione ha escluso che Yasser Arafat fosse titolare dell'immunità spettante ai Capi di Stato esteri, precisando: «esiste sì una «norma consuetudinaria internazionale (immediatamente efficace nel proprio ordinamento per il disposto dell'art. 10, 1° comma, Cost.), che assicura ai capi di Stato esteri l'inviolabilità personale (ovvero la sottrazione a tutti i provvedimenti limitativi della libertà personale) e l'immunità dalla giurisdizione penale», ma tale norma stabilisce che «l'ente — a favore del cui capo è invocata la deroga — sia qualificabile come organizzazione sovrana, equivalente per requisiti di struttura, componenti, personali e funzionali e per connotati di effettività, al tipo statale». A tale proposito, la Corte di cassazione ha infatti ribadito che «il diritto internazionale riconosce come Stati soltanto gli enti che, in piena indipendenza, esercitano il proprio potere di governo effettivo nei confronti di una comunità stanziata su di un territorio, onde è da ritenersi principio di diritto che la sintesi statale debba essere espressa dalla triade popolo-governo-territorio e che richieda, quindi, necessariamente che la componente della popolazione e l'apporto di governo da essa espresso ricadano su un luogo di esercizio di tale governo e attività dei soggetti» (p. 886).

La Corte ha quindi affermato che l'O.L.P. non potesse essere considerata un'organizzazione sovrana equivalente ad uno Stato perché «nella stessa difetta il requisito della sovranità territoriale, non surrogato da forme di controllo sui campi profughi, che si attuano, pur sempre, con il consenso e sotto la sovranità dello Stato che li ospita», «attendendo tuttavia che «com'è pressoché unanimemente riconosciuto dalla dottrina e testimoniato dalla prassi degli Stati, i «movimenti di liberazione nazionali» — quali è ricompresa l'O.L.P. — godono di una limitata soggettività internazionale», «ad ad essi «riconosciuto un locus standi all'interno della comunità internazionale,

¹³ In RDI, 1986, pp. 885-889.

al fine limitato di discutere, su basi di perfetta parità con gli Stati territoriali, i modi ed i tempi dell'autodeterminazione dei popoli da loro politicamente controllati, in applicazione del principio di autodeterminazione dei popoli, ritenuto norma consuetudinaria a carattere cogente». Il carattere «limitato» della soggettività dell'O.L.P. impediva così, a giudizio della Corte, l'applicabilità nella specie della norma internazionale consuetudinaria sull'immunità giurisdizionale dei Capi di Stato esteri. Quest'ultima peraltro avrebbe potuto essere riconosciuta «in forza di particolari convenzioni internazionali o di norme liberamente introdotte dallo Stato nel proprio ordinamento interno», ma la Corte ha precisato che riguardo ai capi e ai rappresentanti dell'O.L.P. l'immunità «non risulta assicurata né da convenzioni internazionali vincolanti per lo Stato italiano e rese esecutive all'interno, né da norme autonomamente poste dal nostro legislatore» (pp. 886-888).

La Corte ha comunque annullato, per difetto di un apprezzabile *sumus* di colpevolezza, l'ordinanza del Tribunale di Venezia impugnata e il mandato di cattura emesso dal giudice istruttore nei confronti di Yasser Arafat (p. 888).

25. Sentenza della Divisione provinciale del Capo sudafricana del 3 novembre 1987 nel caso S. c. Petane.

Un membro dell'ala militare dell'*African National Congress* (ANC) era stato accusato di terrorismo e tentato omicidio per aver cercato di far esplodere una bomba in un centro commerciale. Aveva quindi invocato il trattamento di prigioniero di guerra e un diritto ad essere avvisato di un'azione penale in corso nei suoi confronti attraverso una Potenza protettrice nominata ai sensi dell'art. 45, par. 2, del Protocollo I del 1977 addizionale alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 sulle vittime della guerra. Poiché la notifica non aveva avuto luogo egli riteneva che il processo non potesse proseguire. La Divisione provinciale del Capo era quindi chiamata a stabilire, prima di procedere nel merito, se per tale motivo la prosecuzione del processo fosse preclusa¹⁴.

Nella sentenza del 3 novembre 1987, la Corte ha subito premesso che «il Sud Africa è uno di quegli Stati che non hanno aderito al Protocollo I» ma la questione era «se il Protocollo I è divenuto parte del diritto internazionale consuetudinario». Se così fosse, «si sostiene che sarebbe stato recepito nel diritto sud-africano» e occorrerebbe allora «dimostrare da una o dall'altra delle parti che il tumulto che si è creato nel momento in cui l'accusato avrebbe commesso i reati era tale da poter essere propriamente qualificato come un «conflitto armato» condotto da «popoli» contro un «regime razzista» nell'esercizio del loro «diritto di autodeterminazione». Dimostrato tutto ciò «rimarrebbe da dimostrare... che l'accusato si è comportato in modo tale da acquisire il diritto ai benefici conferiti dal Protocollo I ai combattenti, ad esempio perché si è diversificato dai civili al momento di lanciare l'attacco e non ha attaccato obiettivi civili», tutte questioni che la Corte ha ritenuto prive di rilievo nel caso di specie (p. 56).

Passando alla questione centrale, e cioè se il Protocollo I corrispondesse al diritto internazionale consuetudinario, la Corte si è intrattenuta sulla natura e sugli elementi

¹⁴ In <http://www.icrc.org/ihl-mar.nsf/46707e419d6b6dfa24125673e00508145150:59239e1b869edc1256-b05004901201OpenDocument> (S.A.L.R., 1988, pp. 51-67).